



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LEGGE DI BILANCIO 2024

Legge 30 dicembre 2023, n.213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" - **Legge bilancio 2024** - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023, Suppl. Ordinario n.40) - in vigore dal 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto dalle singole disposizioni.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	6
1. Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 1, commi 16 e 17).....	6
2. Proroga Sugar tax (art. 1, comma 44, lett. b).....	6
3. Iva sui prodotti femminili e per l'infanzia (art. 1, comma 45).....	6
4. Proroga aliquota IVA ridotta per cessione pellet (art. 1, comma 46)	7
5. Accise sui tabacchi (art. 1, comma 48)	7
6. Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (art. 1, commi da 49 a 51)	7
7. Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (art. 1, commi 52 e 53)	8
8. Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (art. 1, comma 59)	8
9. Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico (art. 1, commi da 60 a 62).	9
10. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi (art. 1, comma 63, lett. a) e b))	10
11. Modifica alla disciplina riguardante i soggetti non residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nel territorio dello Stato (art. 1, comma 63, lett. c)) ..	10
12. Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, commi da 64 a 67).....	11
13. Norma interpretativa in materia di esenzione dall'IMU relativa alle attività di cui all'art.7, co.1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (art.1, comma 71).....	12
14. Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali (art. 1, commi 72 e 73)	13
15. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali (art. 1, comma 74)	13
16. Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea (art. 1, comma 77)	14
17. Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 1, commi da 78 a 85).....	14
18. Misure in materia di variazione dello stato dei beni (art.1, commi 86 e 87).....	15
19. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari (art. 1, commi da 88 a 96 e da 99 a 100)	15

19.1. Ritenuta sui bonifici parlanti (art. 1, comma 88).....	15
19.2. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi 89 e 90).....	16
19.3. Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 1, comma 91, lett. a))	16
19.4. Imposta sui valori finanziari detenuti all'estero (art.1, comma 91, lett. b))	16
19.5. Costituzione diritti reali di godimento (art. 1, comma 92, lett. a))	16
19.6. Redditi diversi (art. 1, comma 92, lett. b))	17
19.7. Plusvalenze relative a metalli preziosi (art. 1, comma 92, lett. c))	17
19.8. Immatricolazione di veicoli provenienti dallo Stato del Vaticano e San Marino (art. 1, comma 93)	17
19.9. Esclusione della compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro (art. 1, commi 94, lett. b), e 96)	17
19.10. Compensazioni con i servizi telematici dell'Agencia delle Entrate (art. 1, commi 95 e 96).....	17
19.11. Attività di verifica su partite IVA (comma 99).....	18
19.12. Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo (comma 100)	18
20. Credito di imposta nel settore dell'editoria (art. 1, comma 319)	19
21. Imposta municipale propria ed eliminazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili per la regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 528 e 529)	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....	19
1. Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, rifinanziamento del Fondo prima casa e interventi per famiglie numerose (art. 1, commi da 7 a 13)	19
2. Contratti di finanziamento veicoli (art. 1, comma 47)	20
3. Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi da 101 a 111)	20
4. Modifica copertura credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno (art. 1, comma 249).....	22
5. Misure in favore delle imprese (art. 1, commi 253, 256 e 257)	22
6. Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green (art. 1, commi da 259 a 269)	22
7. Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione (art.1 commi 406, 408, 409, da 411 a 413, 416, 417, 419, da 422 a 424, 427, da 429 a 434)	23
7.1 Sisma Abruzzo 2009.....	23
7.2 Sisma Emilia-Romagna e Lombardia 2012.....	23
7.3. Sisma Centro Italia 2016	23
7.4 Sisma Isola di Ischia 2017	24

7.5 Sisma Molise e Area Etnea 2017	25
8. Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 1, commi da 435 a 439 e 442)	25
9. Deroghe all'obbligo di inserimento del CUP in fattura (art. 1, comma 479)	26
10. Semplificazioni per favorire l'offerta di servizi di prelievo di contante presso gli esercizi commerciali diffusi sul territorio (art. 1, comma 504)	27
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI.....	27
1. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 18).....	27
2. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi da 21 a 25).....	27
3. Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO (art. 1, commi 142 a 155)	28
4. Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 168-176)	29
5. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, comma 179).....	31
6. Donne vittime di violenza (art. 1, commi da 187 a 193).....	31
7. Risorse per apprendistato duale e per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art. 1, comma 202)	32
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....	32
1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15)	32
2. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti (art. 1, commi 94 lett. a), 97 e 98).....	32
3. Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 1, comma 125)	33
4. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1, commi 126-130).....	34
5. Disposizioni in materia di adempimenti contributivi (art.1, commi 131 e 133).....	34
6. Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024 (art. 1, co.134-135).....	34
7. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 136-140).....	35
8. Prepensionamento lavoratori poligrafici (art. 1, comma 141)	36
9. Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento e di decorrenza pensionistica per alcune gestioni previdenziali (art.1, commi 157, 161)	36
10. Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 1, comma 177).....	37
11. Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182)	37
12. Misure in materia sociale (art. 1, commi 198 e 199)	37

13. Fondo per il prepensionamento dei lavoratori esposti all'amianto (art. 1, comma 203).....	38
14. Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 1, commi da 210 a 215).....	38
15. Fondo per l'Alzheimer e le demenze (art. 1, comma 247).....	38
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA.....	38
1. Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (art. 1, comma 14).....	38
2. Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla cd plastic tax (art. 1, comma 44 lett.a))	39
3. Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo (art.1, commi 250-251).....	39
4. Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche (art.1, comma 271).....	39
5. Autorizzazioni di spesa (art. 1, comma 292).....	39
6. Fondo italiano per il clima (art. 1, comma 542)	40
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	40
1. Indennità di malattia della gente di mare (art. 1, comma 156)	40
2. Ponte sullo Stretto di Messina (art. 1, commi 272, 273 e 275).....	40
3. Funivia di Savona (art. 1, commi 276 e 277).....	41
4. Metropolitana di Milano (Allegato V)	41
5. Terzo Valico dei Giovi e linea ferroviaria adriatica (art. 1, commi 279 e 280).....	41
6. Ferrovia Centrale Umbra (art.1, comma 285)	41
7. Porto di Civitavecchia (art. 1, comma 287)	41
8. Viabilità Chieti e Isernia (art.1, comma 288)	42
9. Contratto di Programma Anas (art. 1, comma 292)	42
10. Manutenzione e resilienza rete stradale (art. 1, comma 292)	42
11. Fondo infrastrutture portuali (art. 1, comma 292)	42
12. Interventi a sostegno dell'autotrasporto (art.1, comma 292)	42
13. Rete viaria Vibo Valentia (art.1, comma 293)	42
14. Polo siderurgico Piombino (art.1, comma 294).....	43
15. Credito d'imposta spesa gasolio autotrasporto (art. 1, commi 296 e 297)	43
16. Fondo prosecuzione delle opere pubbliche (art.1, comma 304)	43
17. Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario (art.1, commi 464-467)	43
18. Fondo solidarietà trasporto aereo (art. 1, comma 531)	44
19. Sicurezza aeroportuale (art. 1, comma 532).....	44
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO.....	44
1. Incremento imposta di soggiorno - anno del Giubileo (art.1, commi 492 e 493) .	44

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 45

1. Tax credit cinema (art.1, comma 54)45

2. Trasferimento risorse in favore dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (art. 1, comma 335)47

3. Potenziamento sale cinematografiche e incremento Fondo per il cinema e l'audiovisivo (art.1, comma 337)47

4. Destinazione di una quota dei proventi conseguiti in occasioni di eventi di spettacolo per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali (art.1, comma 338) 47

5. Capitale italiana dell'Arte contemporanea (art.1, comma 339)48

6. Tutela del patrimonio culturale (art. 1, comma 340 e 341).....48

DISPOSIZIONI VARIE 48

1. Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art.1, commi da 2 a 6)48

2. Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 1, comma 68)49

3. Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati (art. 1, comma 233)49

4. Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica (art. 1, commi da 282 a 284)49

5. Finanziamento interventi per strutture e infrastrutture pubbliche (art.1, comma 302).....50

6. Bando periferie 2015 (art. 1, comma 303)50

7. Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (art. 1, commi 315-316, 322)50

8. Contributo alla Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile (art. 1, comma 325)51

9. Contributi alla progettazione degli enti locali (art. 1, comma 485).....52

10. Riduzione dei fondi destinati agli investimenti dei piccoli comuni (art. 1, comma 510).....52

11. Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale (art.1, comma 541).....52

12. Fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.1, commi 551-553)52

13. Continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (art. 1, commi 554 e 555)53

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 1, commi 16 e 17)

Per il solo anno 2023, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha previsto l'innalzamento della soglia di tassazione dei c.d. fringe benefit a 3.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli a carico, lasciando l'originario limite di 258,23 euro (fissato dall'art. 51, comma 3, del TUIR) per gli altri lavoratori.

Con la disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter di approvazione parlamentare, limitatamente al periodo d'imposta 2024, è stabilito che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

1. entro il limite complessivo di 1.000 euro, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
2. entro il limite complessivo di 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli "a carico" (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), comunicandone il codice fiscale. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, i figli di età non superiore a ventiquattro anni sono "a carico" dei genitori, qualora abbiano un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, mentre i figli di età superiore a 24 anni sono "a carico" dei genitori, qualora il reddito complessivo non sia superiore a 2.840,51 euro.

Inoltre, è introdotta la possibilità di considerare nel nuovo limite di 1000 euro o di 2000 euro anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

2. Proroga Sugar tax (art. 1, comma 44, lett. b)

Con il comma 44, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter di approvazione della legge, dell'articolo in esame, è prorogata l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (sugar tax, di cui all'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge 30 dicembre 2019, n. 160).

3. Iva sui prodotti femminili e per l'infanzia (art. 1, comma 45)

Il comma 45, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter di approvazione della legge, dell'articolo in esame, mediante una modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un aumento dell'aliquota IVA, dal 5% al 10%, per i seguenti prodotti:

- 1) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;

2) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; pannolini per bambini.

Il medesimo comma prevede un aumento dell'aliquota IVA dal 5% al 22% per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

4. Proroga aliquota IVA ridotta per cessione pellet (art. 1, comma 46)

Il comma 46, aggiunto in sede di esame parlamentare, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni aventi ad oggetto pellet, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

5. Accise sui tabacchi (art. 1, comma 48)

Il comma 48 esame, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, mediante una modifica al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. T.U. accisa), stabilisce che:

- in tema di tabacchi lavorati, l'importo specifico fisso (il quale, insieme all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico, determina l'ammontare dell'accisa), per l'anno 2024, passa da 28,20 euro per 1.000 sigarette a 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, passa da 28,70 euro per 1.000 sigarette a 29,50 euro per 1.000 sigarette;
- in tema di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, l'accisa minima passa, per l'anno 2024, da euro 140 il chilogrammo a euro 147,50 il chilogrammo e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da euro 140 il chilogrammo a euro 148,50 il chilogrammo;
- in tema di sigarette, l'onere fiscale minimo (dato dalla somma di IVA e accise) passa, per l'anno 2024, dal 98,50 per cento dell'onere fiscale gravante sul Prezzo Medio ponderato al 98,70 per cento e, a partire dall'anno 2025, dal 98,60 per cento al 98,80 per cento;
- in tema di tabacchi da inalazione senza combustione, la percentuale di assoggettamento all'accisa passa, a partire dal 1° gennaio 2026, dal 41 per cento al 42 per cento;
- in tema di prodotti succedanei dei prodotti da fumo, la percentuale di assoggettamento all'imposta di consumo è pari, fino al 31 dicembre 2024, al 16 per cento e all'11 per cento dal 1° gennaio 2025, al 17 per cento e al 12 per cento, dal 1° gennaio 2026.

6. Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (art. 1, commi da 49 a 51)

Le disposizioni dettate dai commi da 49 a 51, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, intervengono sulla disciplina concernente la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'art. 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

In particolare, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, il comma 49 dispone il differimento, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello

successivo, della quota di deduzione pari all'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi (stock di svalutazioni e perdite su crediti), non dedotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un piano di ammortamento, ai sensi del comma 4, ai fini IRES, e comma 9, ai fini IRAP, del citato articolo 16.

Analogamente, la disposizione dettata dal successivo comma 50 prevede il differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo, della quota di deduzione del 3 per cento dello stesso ammontare dei componenti negativi, riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

Infine, il comma 51 indica i criteri per la determinazione degli acconti, al fine di rendere operativa la nuova disciplina già per l'acconto riguardante i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2026 e, per il saldo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e a quello successivo.

7. Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (art. 1, commi 52 e 53)

I commi in esame, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevedono che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applichino anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Le aliquote delle imposte sostitutive delle imposte dirette sono stabilite nella misura del 16 per cento. Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024.

Sull'importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

I commi in esame stabiliscono, infine, che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze (di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR), per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del costo o valore di acquisto, potrà essere assunto il valore normale (ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR), con riferimento al mese di dicembre 2023.

8. Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (art. 1, comma 59)

Il comma in esame, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, interviene sulla disciplina fiscale delle plusvalenze, contenuta nell'art. 68 del TUIR, e in specie, sul tema delle plusvalenze da partecipazioni qualificate.

In particolare, attraverso l'aggiunta del comma 2-bis al citato articolo 68, il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze

derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, da parte di società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, viene ora esteso alle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate da società ed enti commerciali residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile, è previsto che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 67, del TUIR) - diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 68 - sono sommate algebricamente, per il 5 per cento del loro ammontare, alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

Nel caso in cui, invece, le minusvalenze realizzate a seguito delle cessioni in parola siano superiori alle plusvalenze, la nuova disposizione concede la possibilità di riportare l'eccedenza in deduzione, fino alla concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

La nuova disciplina si applica, dunque, alle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all'articolo 5 e nei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, a condizione che integrino i requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR ossia: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR).

Per coordinare le disposizioni introdotte dal nuovo comma 2-bis con il resto della disciplina, le plusvalenze realizzate ai sensi del citato comma 2-bis vengono inserite tra quelle per le quali non trova applicazione il successivo comma 5, in materia di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 67 del TUIR.

9. Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico (art. 1, commi da 60 a 62)

Le disposizioni in esame, le quali non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, intervengono sul contrasto all'evasione nell'ambito del lavoro del settore domestico, prevedendo la realizzazione di una connessione e interoperabilità delle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

Al fine, quindi, di favorire l'adempimento spontaneo del singolo contribuente, l'Agenzia delle Entrate mette a sua disposizione i dati e le informazioni da essa acquisiti, che

saranno utilizzati anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.

Viene previsto, infine, che l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, realizzando, altresì, interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

10. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi (art. 1, comma 63, lett. a) e b))

Il comma 63 in esame, modificato nel corso dell'iter parlamentare, interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (ossia, locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni).

L'attuale testo prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi il regime della cedolare secca, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi¹.

Viene, inoltre, previsto che la ritenuta del 21%, la quale deve essere operata da coloro che incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, deve considerarsi sempre operata a titolo di acconto.

11. Modifica alla disciplina riguardante i soggetti non residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nel territorio dello Stato (art. 1, comma 63, lett. c))

La lettera c) del comma 63, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, interviene anche sulla disciplina riguardante i soggetti non residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nel territorio dello Stato, di cui al comma 5-bis del citato articolo 4, apportando alcune modifiche.

In particolare, viene confermata la previsione per la quale i soggetti in questione che siano in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in questione, oppure intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono adempiere agli obblighi derivanti dal regime fiscale in parola attraverso la stabile organizzazione.

Rispetto alla disposizione previgente, viene ora previsto che la predetta regola vale anche per i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, stabilendo che, nel caso in cui incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in oggetto, oppure

¹ Si ricorda che, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, non trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che riconosce il regime fiscale delle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta – e, di conseguenza, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile.

intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono adempiere agli obblighi in questione tramite la stabile organizzazione.

Invece, nell'ipotesi in cui detti soggetti siano privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi in parola, gli stessi devono nominare un rappresentante fiscale, in qualità di responsabili d'imposta, il quale deve essere individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

In assenza di tale nomina, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea e in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, sono considerati solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti in questione.

Viene, infine, previsto che i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, i quali sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal regime fiscale in parola oppure nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

12. Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (art. 1, commi da 64 a 67)

Il comma 64 dell'articolo in esame, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, interviene sulla disciplina delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili.

In particolare, con l'aggiunta della lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 67 del TUIR, a decorrere dalle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024, vengono considerati redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei beni immobili, in relazione ai quali siano stati eseguiti e conclusi, da non più di dieci anni all'atto della cessione, gli interventi agevolati di cui al c.d. "Superbonus 110 per cento" (ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Sono esclusi da tale previsione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se inferiore, per la maggior parte di tale periodo.

Ai fini della corretta individuazione dei redditi diversi, le ipotesi indicate dalla nuova lettera b-bis) porta ad escludere le stesse dalle previsioni della precedente lettera b), che individua le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Le ipotesi introdotte dal nuovo comma b-bis) sono ricomprese nell'ambito del successivo art. 68, comma 1, con cui viene indicata la modalità per calcolare l'eventuale plusvalenza realizzata a seguito della cessione dell'immobile. Di conseguenza, anche per gli immobili in questione, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene

medesimo. Per gli immobili in questione acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

La nuova disposizione prevede, inoltre, che, per i medesimi immobili di cui alla nuova lettera b-bis), ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi del c.d. "Superbonus 110 per cento", si siano conclusi entro i cinque anni precedenti l'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi se il beneficiario abbia esercitato le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo delle detrazioni fiscali (ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Invece, nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni dalla cessione e siano state esercitate le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese.

Per gli immobili in questione acquisiti o costruiti da oltre cinque anni dalla data della cessione, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze realizzate sugli immobili in questione, nei termini indicati dalla nuova disposizione, in luogo dell'imposta ordinaria ai fini IRPEF, viene prevista la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito nella misura del 26 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Viene, infine, stabilito che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame saranno destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (di cui all'art. 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

13. Norma interpretativa in materia di esenzione dall'IMU relativa alle attività di cui all'art.7, co.1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (art.1, comma 71)

Il comma in esame, aggiunto durante l'iter parlamentare, fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (e delle norme da questo richiamate o sostituite) contenente la previsione di esenzione dall'IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite.

In specie, è stabilito che le succitate norme debbono interpretarsi nel senso che:

- 1) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un soggetto di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR (ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di

investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato), funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali (deve trattarsi di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana);

- 2) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle attività prima citate (previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

14. Tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali (art. 1, commi 72 e 73)

I commi in esame, aggiunti durante l'iter parlamentare, stabiliscono che, limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe, concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), debbano essere considerate tempestive, qualora inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite nel portale, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata in base alle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe pubblicate entro il 15 gennaio 2024, e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

15. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali (art. 1, comma 74)

Il comma 15-ter dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Decreto Monti") dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali (diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nel portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'inserimento nel portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Con il comma in esame, aggiunto durante l'iter parlamentare, è stabilito che, a decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

16. Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea (art. 1, comma 77)

La disposizione in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, riduce da 154,94 a 70 euro, il valore delle cessioni, in favore di viaggiatori domiciliati o residenti fuori della Unione europea, di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea, che possono essere effettuate senza il pagamento dell'IVA, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. tax free shopping).

Di conseguenza, per gli acquisti effettuati da turisti extra-UE, la soglia di esenzione Iva scatterà per gli importi superiori a 70 euro.

17. Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 1, commi da 78 a 85)

Le disposizioni in esame, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, riconoscono, per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di adeguare le scritture contabili alle esistenze iniziali dei beni, di cui all'art. 92 del TUIR (rimanenze di magazzino).

In particolare, l'adeguamento può essere effettuato mediante:

- l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel primo caso, ossia l'eliminazione delle esistenze iniziali, l'adeguamento si perfeziona con il pagamento:

a) dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito, per ogni specifica attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media è determinata, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, dal rapporto tra:

- l'imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;
- il volume di affari dichiarato.

b) di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, pari al 18% da applicare alla differenza tra:

- l'ammontare calcolato con le modalità sopra indicate (il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione);
- il valore eliminato.

Anche nell'ipotesi di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18% del valore iscritto.

In entrambe le ipotesi, l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Inoltre, viene precisato che:

- l'adeguamento non rileva a fini sanzionatori;
- i valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, nel limite del valore iscritto o eliminato;
- i valori risultanti dalle variazioni non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti al 2023;
- l'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della disposizione;
- l'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, viene precisato che le maggiori entrate derivanti dalla disposizione confluiranno nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, comma 130, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

18. Misure in materia di variazione dello stato dei beni (art.1, commi 86 e 87)

Con i commi in esame, i quali non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto di interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), verifichi, mediante specifiche liste selettive, che sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione dello stato degli immobili (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita catastale.

Nei casi di omessa dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposite comunicazioni (art.1, commi da 634 a 636, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

19. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari (art. 1, commi da 88 a 96 e da 99 a 100)

19.1. Ritenuta sui bonifici parlanti (art. 1, comma 88)

Il comma in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevede, dal 1° marzo 2024, un incremento, dall'8% all'11%, dell'aliquota della ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi, operata da banche e Poste Italiane, sui c.d. bonifici "parlanti", ovvero i bonifici corrisposti dai contribuenti per interventi di

ristrutturazione e risparmio energetico cui spettano oneri deducibili o detrazione d'imposta.

19.2. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 1, commi 89 e 90)

L'articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d'acconto IRPEF o IRES dovuta sulle provvigioni per l'attività di mediazione.

La disposizione in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter di approvazione della legge, abroga tale esenzione e, pertanto, dal 1° aprile 2024, la suddetta ritenuta sarà dovuta, con aliquota del 23%:

- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

19.3. Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 1, comma 91, lett. a))

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, incrementa, dallo 0,76% a 1,06%, l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, disciplinata dall'art. 19, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tali immobili si applicherà dunque, la medesima aliquota massima IMU prevista per gli immobili tenuti a disposizione in Italia.

19.4. Imposta sui valori finanziari detenuti all'estero (art.1, comma 91, lett. b))

La disposizione in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, stabilisce che, dal 2024, l'Ivafe, ossia l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201), si applicherà con una specifica aliquota del 4 per mille annuo, qualora i valori finanziari (libretti di risparmio e conti correnti) siano detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Per i valori detenuti in altri territori, resta l'aliquota del 2 per mille annuo.

19.5. Costituzione diritti reali di godimento (art. 1, comma 92, lett. a))

La lettera a) del comma 92, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, introduce una modifica all'art. 9, comma 5, del TUIR, relativo all'equiparazione, ai fini impositivi, della costituzione dei diritti reali di godimento (eccetto la concessione dell'usufrutto) alla cessione del bene sul quale detti diritti insistono.

Ai sensi della nuova formulazione, la norma che dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società, si applica solo laddove non è previsto diversamente.

19.6. Redditi diversi (art. 1, comma 92, lett. b))

La disposizione, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, con una modifica all'art. 67, comma 1, lettera h), del TUIR, precisa che costituiscono redditi diversi, non solo quelli derivanti dalla concessione in usufrutto di beni immobili, ma anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.

19.7. Plusvalenze relative a metalli preziosi (art. 1, comma 92, lett. c))

Con riferimento alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di metalli preziosi, la lettera c) del comma 92 (non modificata nel corso dell'iter di approvazione) abroga la disposizione del TUIR (art. 68, comma 7, lettera d)) che prevede che, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, queste vengano determinate forfettariamente, in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione. Conseguentemente, per effetto della modifica in esame, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, per le cessioni di metalli preziosi, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

19.8. Immatricolazione di veicoli provenienti dallo Stato del Vaticano e San Marino (art. 1, comma 93)

La norma in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, estende la procedura per l'immatricolazione o voltura di veicoli introdotti nel territorio dello Stato da paesi intracomunitari (articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti dal territorio dello Stato del Vaticano e di San Marino.

In particolare, viene previsto che l'immatricolazione o successiva voltura di auto, moto e rimorchi, anche nuovi, provenienti da San Marino e Vaticano e introdotti in Italia, siano soggetti, come già avviene per gli altri Paesi, a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate per accertare la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento delle imposte mediante modello F24.

Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilire le modalità e i termini di attuazione della disposizione.

19.9. Esclusione della compensazione per ruoli superiori a 100.000 euro (art. 1, commi 94, lett. b), e 96)

La disposizione in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, dal 1° luglio 2024, i contribuenti, i quali abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non possano avvalersi dell'istituto della compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). L'esclusione cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

19.10. Compensazioni con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (art. 1, commi 95 e 96)

La norma in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, stabilisce, dal 1° luglio 2024, l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per fruire della compensazione dei crediti, anche quando il modello F24 non abbia saldo zero. Viene, quindi, soppressa la disposizione che prevede, per gli F24 con

saldo finale positivo, l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

19.11. Attività di verifica su partite IVA (comma 99)

L'articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2023, prevede che l'Agenzia delle Entrate - nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi Iva - implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali. A seguito dell'attività di controllo, tali soggetti vengono invitati a presentarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di esibire le dovute scritture contabili e consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività.

Qualora il contribuente non si presenti o i riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti diano esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva.

Il comma 99 in esame, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter di approvazione parlamentare, inserisce il nuovo comma 15-bis.3 al predetto art. 35 del D.P.R. DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevedendo che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA si applicano anche in caso di notifica, da parte dell'Ufficio, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell'attività.

Anche a seguito del provvedimento in esame si applica la sanzione di 3.000 euro di cui all'art. 11, comma 7-quater, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

19.12. Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo (comma 100)

Il comma in esame, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, inserisce, all'interno del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, un'apposita norma recante: "*Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo*".

In particolare, il nuovo articolo 75-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e efficienza dell'attività di riscossione, definiti nella Legge Delega di Riforma fiscale (art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111), che l'agente della riscossione possa avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

Le modalità tecniche di accesso alle informazioni sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'adozione di idonee misure a tutela della privacy.

20. Credito di imposta nel settore dell'editoria (art. 1, comma 319)

Il comma in esame, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, proroga, per gli anni 2024 e 2025, il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici previsto, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

21. Imposta municipale propria ed eliminazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili per la regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 528 e 529)

Il comma 528, aggiunto nel corso dell'iter parlamentare, prevede che l'imposta municipale propria, istituita dall'art. 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, all'imposta locale immobiliare autonoma della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge della regione Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17.

Il successivo comma 529 dispone, invece, che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, rifinanziamento del Fondo prima casa e interventi per famiglie numerose (art. 1, commi da 7 a 13)

Il comma 7 modifica, estendendolo, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul relativo Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Il comma 8 rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024.

Nel corso dell'esame parlamentare sono, peraltro, intervenute alcune integrazioni.

Per l'anno 2024, il comma 9 estende il perimetro delle categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo, ricomprendendovi anche specifiche tipologie di famiglie numerose. Il successivo comma 10 indica, al ricorrere di determinate condizioni, i diversi livelli di copertura della garanzia del Fondo per ciascuna di esse. Di conseguenza, il comma 11 indica le relative percentuali di accantonamento del Fondo, a titolo di coefficiente di

rischio. Il comma 12 stabilisce che anche su tali finanziamenti la garanzia all'80% può essere concessa, sempre al ricorrere di determinate condizioni, anche quando il TEG risulti superiore al TEGM.

Il comma 13 prevede, infine, che per l'anno 2024 e per tutte le categorie aventi priorità, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nell'ipotesi di surroga del mutuo originario, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative rispetto a quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

2. Contratti di finanziamento veicoli (art. 1, comma 47)

La disposizione integra l'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che reca disposizioni in materia di distribuzione automobilistica.

Viene disposto che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri, in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e contratti con i costruttori automobilistici o importatori, anche se ricondotti allo schema di contratto di agenzia o di commissione.

Vale la pena ricordare che gli articoli 128-quater e 128-sexies del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), prevedono che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria, nonché di mediatore creditizio, sono riservati ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

3. Misure in materia di rischi catastrofali (art. 1, commi da 101 a 111)

Entro il 31 dicembre 2024, ai sensi del comma 101, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, devono stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Ai sensi del comma 102, l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese, sarà tenuto in considerazione in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Ai sensi del comma 103, le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese di assicurazione.

Come previsto dal comma 104, il contratto di assicurazione può prevedere uno scoperto o una franchigia fino al 15% per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il comma 105 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui al presente articolo e aggiornati i valori di cui al precedente comma 104.

Ai sensi dei commi 106 e 107, in caso di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre o rinnovare tali polizze, l'IVASS provvede a irrogare all'impresa di assicurazione una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100.000 e 500.000 di euro. L'obbligo di contrarre le polizze non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Come disciplinato dal comma 108, SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al precedente comma 5, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno e comunque non superiore a 5 miliardi di euro per l'anno 2024, e per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5 miliardi di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al successivo comma 110.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A., secondo il comma 109, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Il comma 110 prevede che, nel fondo a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è istituita una sezione speciale, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano agli imprenditori agricoli (di cui all'articolo 2135 del codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità (di cui all'art. 1, commi 515 e ss della legge di bilancio 2022)

4. Modifica copertura credito d'imposta ZES Unica del Mezzogiorno (art. 1, comma 249)

Il credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del decreto-legge del 19 settembre 2023, n. 124, è finanziato per l'anno 2024, con uno stanziamento di 1,8 miliardi di euro.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione, di fruizione e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

5. Misure in favore delle imprese (art. 1, commi 253, 256 e 257)

Il comma 253 rfinanzia i contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale per un ammontare di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Il comma 256 provvede al rifinanziamento della legge "Nuova Sabatini", relativa agli investimenti sui beni strumentali d'impresa, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 257 incrementa di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025, la dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green (art. 1, commi da 259 a 269)

Viene prevista, al comma 259, la possibilità per SACE S.p.A. di rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie onerose finalizzate a supportare gli investimenti infrastrutturali, anche di carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e per i processi di transizione ecologica e digitale.

Le garanzie, ai sensi del comma 260, previa istruttoria di SACE S.p.A., possono essere concesse in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione nazionali e internazionali (seppur in relazione a specifiche tipologia di strumenti) e possono riguardare finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese, diverse dalle PMI e da quelle in difficoltà, così come definite dalla normativa europea.

Tali garanzie possono avere una durata massima di 25 anni, con coperture massime del 70%, modulate in considerazione delle finalità, della forma tecnica e dello strumento assicurativo o finanziario utilizzato. Secondo il comma 261, gli impegni assunti da SACE S.p.A. (nella misura del 20 per cento e per il rimanente 80 per cento dallo Stato), sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

In base al comma 263, le modalità attuative della misura sono oggetto di un allegato tecnico alla legge in commento.

Come disposto dal comma 264, SACE S.p.A. determina il costo delle garanzie in base alle caratteristiche e al profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto anche della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti.

L'importo massimo complessivo di impegni assumibili dallo Stato, secondo il comma 267, è fissato in 60 miliardi di euro, con un limite annuale di 10 miliardi di euro per l'anno 2024, da definire per gli anni successivi in legge di bilancio, così come disposto dal comma 268.

Viene, infine, fissato, al comma 269, a 3 miliardi di euro il limite massimo di impegni assumibili per il 2024 da SACE S.p.A. per il rilascio delle garanzie green. Nel caso in cui l'intervento SACE riguardi impegni di firma, incluse le fidejussioni, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della relativa normativa, la percentuale di copertura massima concedibile viene fissata al 50 per cento.

7. Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione (art.1 commi 406, 408, 409, da 411 a 413, 416, 417, 419, da 422 a 424, 427, da 429 a 434)

7.1 Sisma Abruzzo 2009

Il comma 406 prevede che quota parte dei rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 in favore degli interventi di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 verificatosi in Abruzzo possono essere destinati dal CIPRESS anche al finanziamento della prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione di edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico, nonché per gli interventi di recupero del territorio e dell'economia locale previsti all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

7.2 Sisma Emilia-Romagna e Lombardia 2012

Il comma 408, con la finalità di garantire la continuità delle attività di ricostruzione, proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2024, lo stato di emergenza per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Inoltre con il comma 409 viene autorizzata la spesa di euro 12,2 milioni per l'anno 2024, per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Il comma 411 dispone che le risorse già assegnate e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la Regione Lombardia possano essere utilizzate per la prosecuzione delle attività di ricostruzione pubblica e privata.

7.3. Sisma Centro Italia 2016

Con il comma 412 si dispone la proroga al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, incrementando altresì di 130 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali. Inoltre il comma

413 prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria per la ricostruzione post sisma, autorizzando una spesa di 71,8 milioni di euro per il 2024.

Il comma 413 autorizza le autorità di regolazione alla proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle zone rosse dei comuni ricompresi nel cratere sismico delle regioni del Centro Italia. Con il comma 417 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le agevolazioni per le utenze elettriche, dell'acqua, del gas, della telefonia e delle assicurazioni (previsti dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) per i titolari di immobili inagibili situati nei comuni del cratere sismico.

Il comma 419 proroga al 31 dicembre 2024, in favore delle attività economiche e produttive (e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta) il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. È previsto che lo Stato concorra, ai sensi del comma 421, alla copertura dagli oneri derivanti dalle sospensioni dei pagamenti nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 422 dispone la proroga al 31 dicembre 2024 delle esenzioni per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche e giuridiche localizzate nei territori ricompresi nel cratere sismico. I redditi degli immobili inagibili a causa del sisma non concorreranno per un ulteriore anno, ossia fino al 31 dicembre 2024, alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG. Per tali immobili viene prorogata al 31 dicembre 2024 l'esenzione dall'applicazione dell'IMU e dalla TARI.

Con il comma 423 vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie dovute al sisma. Il comma 424 proroga alla stessa data, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi (aumentati del 70% per ogni autorizzazione) dei rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma.

Con il comma 427 viene prorogata, anche per l'annualità 2024, l'esenzione dall'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti dal sisma. Per la copertura delle minori entrate comunali vengono stanziati 5 milioni di euro.

Il comma 429 proroga al 2024 l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Con il comma 430 viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere sismico 2016.

7.4 Sisma Isola di Ischia 2017

Il comma 431 proroga al 31 dicembre 2024 la gestione straordinaria per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Sono stanziati 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 per le attività relative all'assistenza

alla popolazione. Inoltre con il comma 432 , ai fini del rafforzamento amministrativo dei citati comuni, vengono rideterminati a 5,05 milioni di euro i limiti di spesa annuali per l'anno 2024.

7.5 Sisma Molise e Area Etnea 2017

I commi 433 e 434 prorogano al 31 dicembre 2024 le gestioni commissariali per gli eventi sismici che hanno colpito il Molise il 14 agosto 2018 e l'Area Etnea il 26 dicembre 2018. A tale fine viene effettuato uno stanziamento di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

8. Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 1, commi da 435 a 439 e 442)

I commi in oggetto disciplinano le modalità di erogazione dei contributi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche a far data dal 1° maggio 2023.

Ai sensi del comma 435, l'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, prevede l'erogazione di contributi pubblici, nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dell'articolo 50 del Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, fino al 100 per cento delle spese occorrenti (comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario) per far fronte ai danni effettivamente subiti dai soggetti esercenti attività economica.

In riferimento all'erogazione di tali contributi, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP, l'articolo in commento prevede che per importi fino a 40.000 euro siano direttamente erogati dal Commissario straordinario se il beneficiario è un soggetto che esercita attività economica.

I contributi di importo complessivamente superiore, secondo il comma 436, potranno essere erogati, per l'intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. In tale caso il beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e le spese di gestione. Le modalità di fruizione del credito di imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento. Il soggetto finanziatore comunicherà all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso, il numero e l'importo delle singole rate.

Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti agevolati, secondo il comma 437, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, potranno contrarre finanziamenti, della durata massima di venticinque anni (e comunque non oltre il 2048), assistiti dalla garanzia dello Stato (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326), nel limite massimo di 700 milioni di euro. Tale finanziamenti saranno erogati sulla base di contratti tipo che verranno definiti con una convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana. Le modalità di concessione della garanzie dello Stato e di operatività delle stesse, nonché le procedure di monitoraggio del rispetto dell'importo massimo indicato, verranno definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Secondo il comma 438, nei contratti di finanziamento dovranno essere previste specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, nel caso in cui si verifichi un mancato o ridotto impiego del finanziamento concesso, nonché un utilizzo, anche parziale, del finanziamento per finalità diverse da quelle previste per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

In caso di risoluzione del contratto di finanziamento, ai sensi del comma 439, sarà il soggetto finanziatore a richiedere al soggetto beneficiario del contributo la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Se la restituzione non avviene spontaneamente, il soggetto finanziatore potrà recuperare le somme erogate, i relativi interessi e le spese di gestione mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; comunicherà inoltre al Commissario straordinario i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto per la successiva iscrizione a ruolo.

Per l'attuazione della misura in commento al comma 442 viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 (per un importo complessivo di 1,25 miliardi di euro).

9. Deroche all'obbligo di inserimento del CUP in fattura (art. 1, comma 479)

Il comma introduce specifiche deroghe all'obbligo di inserimento del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici.

Per tale finalità viene modificato l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con il quale sono state introdotte nuove prescrizioni obbligatorie sul contenuto delle fatture riferite all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma dalla Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, dal 1° giugno 2023 è entrato in vigore l'obbligo di inserire nelle fatture il CUP riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo ovvero al momento della richiesta del medesimo.

In considerazione delle potenziali criticità connesse con l'obbligo generalizzato di indicare il CUP in fattura, il comma in commento prevede delle deroghe che consentono di omettere il CUP nei seguenti casi:

1. fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato;
2. fatture emesse prima della corretta attribuzione, da parte della Pubblica Amministrazione concedente, del CUP, se la disciplina applicabile ammette la possibilità di sostenere le spese anteriormente all'atto di concessione.

In tali casi, le Amministrazioni Pubbliche concedenti impartiranno ai beneficiari delle risorse pubbliche le istruzioni a cui questi dovranno attenersi per dare comunque dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato.

10. Semplificazioni per favorire l'offerta di servizi di prelievo di contante presso gli esercizi commerciali diffusi sul territorio (art. 1, comma 504)

La misura ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato dei servizi di pagamento, con particolare riferimento all'offerta di servizi di prelievo di contante presso gli esercizi commerciali diffusi sul territorio, attraverso l'adeguamento della normativa antiriciclaggio all'evoluzione del mercato nel settore.

A tal fine, viene modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (c.d. decreto "antiriciclaggio") per esentare dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, i Prestatori di Servizi di Pagamento che per il tramite della loro rete distributiva, anche convenzionata, erogano il servizio di prelievo del contante, per operazioni occasionali che non superino l'importo complessivo di 250 euro al giorno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, LAVORO E POLITICHE SOCIALI

1. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 18)

La disposizione prevede la riduzione dal 10% al 5%, limitatamente ai premi e alle somme erogate nell'anno 2024 (misura già prevista per il 2023), dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, sui premi di produttività di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa, entro un limite di 3.000 euro annui, di cui all'art. 1, commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si ricorda che, tale misura agevolativa, è prevista in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, non abbiano superato gli 80.000 euro.

2. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (art. 1, commi da 21 a 25)

il comma 21 prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, venga riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

I destinatari della suddetta misura, secondo il comma 22, sono i lavoratori che, nel periodo di imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Ai sensi del comma 24, il datore di lavoro provvederà al riconoscimento del trattamento integrativo speciale, su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023, che recupererà mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica.

A copertura della predetta misura, ai sensi del comma 25, è valutata la spesa di 81,1 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO (art. 1, commi 142 a 155)

Il comma 142 rende strutturale, a partire dal 2024, l'indennità ISCRO, introdotta dapprima in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'indennità è riconosciuta, in base al comma 143, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Pertanto, sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi iscritti ad Albi professionali e che versano alla propria Cassa previdenziale di riferimento.

La nuova aliquota di finanziamento dell'ISCRO a carico dei suddetti soggetti è pari al 0,35%.

Si ricorda, che per il triennio 2021-2023, l'aliquota è stata pari allo 0,26% per l'anno 2021, e allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023.

Per il diritto all'indennità, secondo il comma 144, devono sussistere cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di Inclusione di cui all'art. 1 e s.s. del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

In base al comma 145, la domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi

prodotti per gli anni di interesse. L'INPS procederà con una verifica dei requisiti per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Gli unici requisiti, secondo il comma 146, che dovranno essere mantenuti durante la percezione dell'indennità sono quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'indennità, ai sensi del comma 147, è pari al 25% su base semestrale della media dei redditi di lavoro autonomi dichiarati nei due anni precedenti.

L'indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo, ai sensi del comma 148, non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (limiti rivalutati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente).

La prestazione, secondo il comma 150, non potrà essere richiesta nel biennio successivo all'inizio di fruizione della stessa.

Inoltre, in base al comma 151, la cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

In base al comma 155, l'erogazione dell'indennità è, altresì, condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'ISCRO.

Da un punto di vista fiscale, diversamente da quanto è previsto dal regime sperimentale, si stabilisce al comma 152, che l'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi di quanto previsto dal TUIR.

L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 153 nel limite di spesa, senza eventuali scostamenti, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024; 20,4 milioni di euro per l'anno 2025; 20,8 milioni di euro per l'anno 2026; 21,2 milioni di euro per l'anno 2027; 21,6 milioni di euro per l'anno 2028; 21,7 milioni di euro per l'anno 2029; 22,1 milioni di euro per l'anno 2030; 22,5 milioni di euro per l'anno 2031; 23 milioni di euro per l'anno 2032; e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

4. Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 168-176)

Il comma 168 prevede lo stanziamento di ulteriori risorse, nel limite di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, per le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore dei call center previste dall'art. 44, comma 7, del

d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, aventi un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

Si provvede, in base al comma 169, inoltre, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri, per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Secondo il comma 170, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, a beneficio delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, di cui all'art. 44, comma 11-bis, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, per il finanziamento dei trattamenti di CIGS e di mobilità.

Viene prorogato, al comma 171, per gli anni 2024, 2025 e 2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 72, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno.

Viene prorogato, al comma 172, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 44, del d.lgs. 28 settembre 2018, n. 109, qualora l'azienda in crisi abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo raggiunto in sede governativa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

Viene prorogata, al comma 173, per l'anno 2024, l'integrazione salariale prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nel limite di spesa di euro 19 milioni di euro.

Viene incrementato, al comma 174, di 50 milioni di euro, per un totale di 100 milioni di euro, il limite di spesa per il 2024 di cui all'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativo alla cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa, come previsto all'art. 22-bis, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Infine, ai sensi del comma 175, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del MLPS può essere autorizzato a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda

medesima. A tali fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Tali trattamenti sono riconosciuti nei limiti di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2024.

Per tutti gli oneri di cui sopra si provvede, ai sensi del comma 176, tramite il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

5. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, comma 179)

La disposizione riconosce ai genitori che fruiscano, alternativamente, entro il sesto anno di vita del figlio, del congedo parentale di cui all'art. 34 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151:

- in via strutturale, per la durata massima complessiva di due mesi, un'indennità nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione, in luogo dell'attuale 30%, nel limite massimo di un ulteriore mese;
- per il solo anno 2024, la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80%, anziché al 60%.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminino, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

6. Donne vittime di violenza (art. 1, commi da 187 a 193)

Il comma 187 prevede un finanziamento pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore delle donne vittime di violenza.

Tali risorse finanziarie sono volte a garantire l'indipendenza economica nonché l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, attraverso la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'art. 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si provvede, altresì, al comma 188, all'incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 dello stanziamento relativo all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere.

È previsto, inoltre, al comma 189, un incremento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne e al comma 190 di 3 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2024 al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

L'incremento del Fondo è volto in particolare a rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica previste dall'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168.

Infine, le disposizioni di cui ai commi 191, 192 e 193, prevedono un esonero contributivo, ai sensi del comma 191, del 100% in favore dei datori di lavoro privati,

che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34.

Tale sgravio, ai sensi del comma 192, è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi, qualora l'assunzione fosse a tempo indeterminato, di 12 mesi, qualora fosse a tempo determinato e di 18 mesi, qualora il relativo contratto fosse trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

I suddetti benefici contributivi, in base al comma 193, sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive da ciò derivanti e, qualora risulti, anche in via prospettica, raggiunto tale limite di spesa, non considera ulteriori domande di accesso ai benefici medesimi.

7. Risorse per apprendistato duale e per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art. 1, comma 202)

La norma dispone un incremento, per l'anno 2024, pari a 50 milioni di euro, delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). A seguito di tale incremento, le risorse destinate ai suddetti percorsi ammontano per il 2024 a complessivi 175 milioni di euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 15)

La disposizione in esame riconosce per l'anno 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari a sei punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, a condizione che la retribuzione mensile imponibile, per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro, al netto del rateo stesso. Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile mensile non superi l'importo di 1.923 euro, sempre al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti (art. 1, commi 94 lett. a), 97 e 98)

Viene introdotto, al comma 94 lett. a), l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di operazioni

di compensazione, tramite modello F24, con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

Sono inoltre apportate, al comma 97, una serie di soluzioni di controllo delle procedure di compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, i crediti nei confronti dell'INPS possono essere utilizzati in compensazione:

- dai datori di lavoro solo a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della denuncia mensile per il calcolo dei contributi da cui si evinca il credito stesso;
- per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS dopo dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito;
- in nessun caso per i committenti rispetto ai versamenti in gestione separata INPS.

Parimenti, per i premi INAIL, è previsto che il credito da compensare debba essere già registrato negli archivi dell'Istituto.

Tali interventi possono consentire di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24.

L'entrata in vigore, anche in modo progressivo, delle disposizioni sopra richiamate è definita, al comma 98, con provvedimenti adottati d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL.

3. Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 1, comma 125)

Il comma in esame prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sia conseguibile a condizione che l'importo della stessa risulti essere non inferiore, per i lavoratori ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale e non a 1,5 volte l'importo medesimo.

Si inserisce poi una modifica alla pensione anticipata contributiva, conseguibile con un'età anagrafica di 64 anni (sottoposti ad aggiornamento in base alla speranza di vita) e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, purché la misura della rendita non sia inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, così come segue:

- innalzando da 2,8 volte a 3,0 volte l'assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato; a 2,8 per le donne con un figlio; a 2,6 volte per le donne con due o più figli;
- prevedendo che il trattamento pensionistico sia riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (individuato a legislazione vigente), per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;
- stabilendo che il trattamento di pensione anticipata decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

4. Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (art. 1, commi 126-130)

In via sperimentale, ai sensi del comma 126, per il biennio 2024-2025 si prevede che gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata INPS, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, nella misura massima di cinque anni, i periodi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, parificandoli a periodi di lavoro.

E' stabilito, inoltre, al comma 127, che in caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato venga annullato d'ufficio con conseguente restituzione dei contributi.

L'onere del riscatto, secondo il comma 128, è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, il quale prevede che, per il calcolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote di finanziamento vigenti nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

Il versamento dell'onere per il riscatto, ai sensi del comma 130, può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

Il costo per i lavoratori del settore privato, in base al comma 129, può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l'importo è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

5. Disposizioni in materia di adempimenti contributivi (art.1, commi 131 e 133)

Il comma 131 consente di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, da parte delle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP, tramite la trasmissione all'INPS delle denunce mensili emens (oggi uniemens) di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le risorse risparmiate, secondo il comma 133, con l'intervento previsto costituiscono economie di bilancio; restano comunque salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali già passati in giudicato.

6. Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024 (art. 1, commi 134-135)

Il comma 134 limita al solo 2023 il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici come stabilito dalla legge di bilancio 2023.

Per il 2024, ai sensi del comma 135, viene introdotto il seguente meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici:

- a) per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

- b) per quelli complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS:
- 1) nella misura dell'85 per cento se pari o inferiori a cinque volte lo stesso;
 - 2) nella misura del 53 per cento se superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il medesimo;
 - 3) nella misura del 47 per cento se superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il medesimo;
 - 4) nella misura del 37 per cento se superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il lo stesso ;
 - 5) nella misura del 22 per cento se superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

7. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 136-140)

Viene disposta la proroga per l'anno 2024 la prestazione dell'APE sociale con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con tale previsione possono utilizzare l'anticipo pensionistico i lavoratori che raggiungono i 63 anni di età anagrafica, con una contribuzione diversa a seconda delle categorie con cui si accede allo strumento:

- 30 anni per i disoccupati di lungo corso, per i *caregiver* e gli invalidi civili dal 74 per cento;
- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi (32 per edili e ceramisti).

Le donne, inoltre, hanno diritto ad una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due.

Con la modifica apportata, viene aumentato il requisito anagrafico, passando da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per il 2024.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e non può superare l'importo di 1.500 euro mensili.

La norma prevede, poi, anche per il 2024, la pensione anticipata "Opzione donna", elevando il requisito anagrafico da 60 anni a 61 anni da acquisire entro il 31 dicembre 2023.

Per accedervi, occorre avere 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, diminuita di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due.

Restano invariati il calcolo della pensione che avviene interamente con il sistema contributivo e la decorrenza della pensione che varia a seconda che la lavoratrice sia dipendente (12 mesi) oppure autonoma (18 mesi).

Vengono, inoltre, mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento:

- caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi;
- coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74 per cento;
- lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale.

Si riconosce, infine, anche per il 2024, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 41 anni, cd. Quota 103.

Per i soli soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, con un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo (previsto a legislazione vigente), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui sopra, che maturano nell'anno 2024 i requisiti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione degli stessi.

Inoltre, si prevede per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103 nel 2024, la possibilità di rinunciare all'accredito della quota di contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell'obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

8. Prepensionamento lavoratori poligrafici (art. 1, comma 141)

Viene confermata la possibilità, anche nell'anno 2024, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di accedere al trattamento di pensione con 35 anni di contribuzione, a condizione che siano coinvolti in piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in presenza di crisi.

Resta ferma la data del 31 dicembre per la presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione.

Per tale finalità, è autorizzata la spesa massima di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027.

9. Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento e di decorrenza pensionistica per alcune gestioni previdenziali (art.1, commi 157, 161)

Il comma 157 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG) liquidate, a

decorrenza dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo, per le anzianità inferiori a 15 anni, siano calcolate con l'applicazione di nuove aliquote di rendimento (come indicate nelle tabelle allegate alla presente legge). Per le anzianità superiori a 15 anni continuano, invece, a trovare applicazione le aliquote di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 965.

L'applicazione di quanto sopra indicato ai sensi del comma 161 non può comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello determinato in base alla normativa precedente e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico è prevista solo per le pensioni anticipate - di cui all'art. 24, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - e non si realizza per chi matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nelle ipotesi di cessazione del servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio. E' inoltre individuata un'attenuazione della citata riduzione per gli iscritti alla CPS e alla CPDEL.

In aggiunta, la disposizione prevede un progressivo allungamento delle decorrenze pensionistiche.

10. Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 1, comma 177)

Il comma 177 prevede un aumento del bonus per gli asili nido fino a 2.100 euro, per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, all'interno dei quali vi siano nascite nel 2024 ed almeno un altro figlio di età inferiore ai dieci anni.

11. Decontribuzione delle lavoratrici madri (art. 1, commi 180-182)

Il comma 180 prevede dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali fino al limite di 3000 euro annui riparametrati su base mensile, per le lavoratrici madri con 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo; lo stesso esonero, ai sensi del comma 181, si applica, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alle lavoratrici con 2 figli, fino ai 10 anni di età del figlio più piccolo.

Resta ferma, in base al comma 182, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

12. Misure in materia sociale (art. 1, commi 198 e 199)

In base al comma 198, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite.

L'erogazione delle risorse relative a ciascuna annualità, ai sensi del comma 199, è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuata da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale.

13. Fondo per il prepensionamento dei lavoratori esposti all'amianto (art. 1, comma 203)

Vengono stanziati 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, all'interno del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La norma interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali.

14. Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 1, commi da 210 a 215)

Viene istituito al comma 210 il Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2024, con la finalità di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. La dotazione iniziale prevista è di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. Dal 2026 il Fondo verrà incrementato di ulteriori 85 milioni di euro.

Le risorse stanziata e non utilizzate, secondo il comma 211, per il predetto Fondo, a partire dal 2024, verranno utilizzate negli anni successivi in aggiunta ai relativi stanziamenti.

La promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, potrà essere, in base al comma 213, realizzata da enti del Terzo settore, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Con l'istituzione del Fondo Unico, ai sensi del comma 212, vengono soppressi il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Dal 2025, in base al comma 215, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo Unico saranno sottoposti a monitoraggio e rendicontazione.

15. Fondo per l'Alzheimer e le demenze (art. 1, comma 247)

La dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze viene incrementata di 4,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (art. 1, comma 14)

Il comma 14 riconosce, per il primo trimestre del 2024 (gennaio, febbraio e marzo), un contributo straordinario ai clienti domestici residenti titolari di "bonus sociale

elettrico”, ossia l’agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica riferita ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute. Il contributo viene concesso secondo le medesime modalità di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, così come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131. Per tale finalità, viene autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2024.

2. Differimento dei termini di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla cd plastic tax (art. 1, comma 44 lett.a))

L’articolo 1, comma 44, lettera a) posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (plastic tax), introdotta e disciplinata dall’art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

3. Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo (art. 1 commi 250-251)

Il comma 250 autorizza l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti, in base al comma 251, sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

4. Garanzie a favore di investimenti in infrastrutture idriche (art.1, comma 271)

Il comma 271 prevede la stipula di una convenzione tra l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per il potenziamento delle infrastrutture idriche. La stipula della suddetta convenzione è finalizzata ad assicurare l’efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell’ambiente.

5. Autorizzazioni di spesa (art. 1, comma 292)

Il comma 292 prevede un rifinanziamento per 300 milioni di euro per l’anno 2027 e 150 milioni di euro per l’anno 2028 del piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili (Piano invasi) di cui all’art.1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Fondo italiano per il clima (art. 1, comma 542)

Il comma 542 dispone l'abrogazione della disposizione che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo. In sintesi, Cassa Depositi e prestiti non avrà la possibilità di avvalersi della garanzia del FIC.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Indennità di malattia della gente di mare (art. 1, comma 156)

Si modifica la disciplina dell'indennità di malattia (fondamentale e complementare) dei lavoratori marittimi (artt. 6 e 7 Regio Decreto 23 settembre 1937 n. 1918), stabilendo che per gli eventi che insorgeranno a partire dal prossimo 1° gennaio 2024, spetterà a tali lavoratori un'indennità giornaliera pari al sessanta per cento della retribuzione, nei casi di impedimento totale e di fatto al lavoro.

Inoltre, modificando l'art. 10 del citato R.D., si stabilisce che per i richiamati eventi di malattia, l'indennità sarà calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si dovesse verificare nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera sarà calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

2. Ponte sullo Stretto di Messina (art. 1, commi 272, 273 e 275)

In base ai commi 272 e 273, al fine di consentire l'approvazione del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria entro il 2024, nelle more dell'individuazione di finanziamenti alternativi che possano ridurre l'onere a carico dello Stato, viene autorizzata la spesa complessiva di 11,63 MLD di euro fino al 2032, di cui 780 milioni nel 2024. Oltre a nuovi stanziamenti pari complessivamente a 9,312 MLD di euro, concorrono alla copertura di tali spese, nel limite di 718 milioni di euro, riduzioni delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione imputate alle Amministrazioni centrali per gli anni 2024-2028, nonché, nel limite di 1,6 MLD di euro, riduzioni delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, imputate alla Regione Siciliana e alla Regione Calabria per i medesimi anni. Si dispone, inoltre, al comma 275, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferirà al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sulle iniziative intraprese per reperire risorse alternative per il finanziamento dell'opera e che conseguentemente il Comitato, attestata la sussistenza delle stesse, potrà deliberare la corrispondente riduzione, in via prioritaria, delle autorizzazioni di spesa per l'opera coperte con i nuovi stanziamenti recati dalla legge in commento.

3. Funivia di Savona (art. 1, commi 276 e 277)

In base al comma 276, si chiarisce che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno unicamente affidati al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in qualità di Commissario straordinario, i compiti e le funzioni per il ripristino complessivo della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. (commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55), che assorbirà, anche, le funzioni commissariali attualmente attribuite per gli interventi urgenti su tale infrastruttura, al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Si dispone, altresì, al comma 277, che il Commissario godrà di poteri speciali per la celere realizzazione degli interventi, potendo nominare fino a due sub commissari e si autorizza conseguentemente la spesa di 210.265.400 euro per l'anno 2024 (Allegato V).

4. Metropolitana di Milano (Allegato V)

Viene autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in ciascun anno 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro in ciascun anno dal 2026 al 2038, in favore del Comune di Milano, per la copertura degli oneri del rimborso dei prestiti contratti per la realizzazione delle metropolitane M4 e M5 (Allegato V).

5. Terzo Valico dei Giovi e linea ferroviaria adriatica (art. 1, commi 279 e 280)

Al fine di garantire la realizzazione del terzo Valico dei Giovi, al comma 279, viene autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro nel periodo 2024-2027. Tali risorse, ricavate, nel limite di 350 milioni attraverso una corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate per la velocizzazione con caratteristiche AV/AC della linea ferroviaria adriatica, saranno recepite nell'aggiornamento del contratto di Programma con RFI. In relazione a quest'ultimo intervento, inoltre, al comma 280, per consentirne la celere realizzazione, viene disposta la nomina di un Commissario straordinario, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi.

6. Ferrovia Centrale Umbra (art.1, comma 285)

Per assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della ferrovia Centrale Umbra, è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7. Porto di Civitavecchia (art. 1, comma 287)

Per la realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024.

8. Viabilità Chieti e Isernia (art.1, comma 288)

Per consentire il ripristino della viabilità tra le province di Chieti ed Isernia è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per l'anno 2024 in favore della Provincia di Isernia, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo.

9. Contratto di Programma Anas (art. 1, comma 292)

Si rifinanzia con ulteriori 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028 il contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa (art.1, co.397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

10. Manutenzione e resilienza rete stradale (art. 1, comma 292)

Per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale (articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), viene autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028.

11. Fondo infrastrutture portuali (art. 1, comma 292)

Viene autorizzata la spesa di ulteriori 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028 in favore del "Fondo per le infrastrutture portuali"(articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73), destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.

12. Interventi a sostegno dell'autotrasporto (art.1, comma 292)

Viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2027, l'autorizzazione di spesa prevista per interventi a sostegno dell'autotrasporto (articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), disponendo che alla relativa ripartizione si provvederà con successivo decreto interministeriale.

13. Rete viaria Vibo Valentia (art.1, comma 293)

Vengono stanziati contributi pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 per la messa in sicurezza della rete viaria della provincia di Vibo Valentia.

14. Polo siderurgico Piombino (art.1, comma 294)

Per completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali, nonché favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino- riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del DL 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 - e agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, si dispone che le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del polo siderurgico, possono essere affidate in concessione ai predetti operatori, sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

15. Credito d'imposta spesa gasolio autotrasporto (art. 1, commi 296 e 297)

Si prevede che, ai sensi del comma 297, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2023), il credito d'imposta sugli acquisti di gasolio che può essere riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, a valere sulle risorse residue degli stanziamenti per la medesima misura, in favore delle imprese di autotrasporto in conto proprio (art.14, co.1, lett. a) del DL 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175), in base al comma 296, sia esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

16. Fondo prosecuzione delle opere pubbliche (art.1, comma 304)

Viene estesa fino al 31 dicembre 2024, l'operatività dello straordinario meccanismo di calcolo dello stato di avanzamento lavori, previsto negli appalti pubblici di lavori, per contrastare gli effetti dei rincari dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici (art.26, comma 6 bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50), incrementando conseguentemente di 200 milioni di euro nel 2024 e di 100 milioni di euro nel 2025 il Fondo istituito per la prosecuzione delle opere pubbliche (art.7, D.L. 16 luglio 2020, n. 76).

17. Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario (art. 1, commi da 464 a 467)

Vengono assegnati, al comma 464, alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna Regione, secondo la ripartizione allegata all'articolo, potranno essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I contributi per gli investimenti, in base al comma 465, saranno utilizzati dalle Regioni per: la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio; per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche al fine di ridurre l'inquinamento ambientale; per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

Il comma 467, infine, prevede termini stringenti per l'individuazione, da parte delle Regioni, degli interventi da finanziare, nonché per la stipula dei relativi contratti di affidamento dei lavori.

18. Fondo solidarietà trasporto aereo (art. 1, comma 531)

A decorrere dal 2024, viene incrementata di 1,925 milioni di euro la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, istituito presso l'INPS per il sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del comparto (art. 1-ter, decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291).

19. Sicurezza aeroportuale (art. 1, comma 532)

A decorrere dal 2024, vengono destinati 575 mila euro annui ad interventi a sostegno dei Comuni ospitanti sedimi aeroportuali o con questi confinanti, nonché a misure a tutela dell'incolumità di persone e strutture in ambito aeroportuale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Incremento imposta di soggiorno nell'anno del Giubileo (art.1, commi 492 e 493)

La disposizione contenuta al comma 492 consente ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di incrementare fino a 2 euro per notte, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno – di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il gettito derivante da tale incremento rimane nella disponibilità degli enti che lo adottano, per essere destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Viene consentito anche a Roma Capitale – che, per il disposto dell'articolo 14, comma 16, lett. e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, non adotta l'imposta di soggiorno bensì il "contributo di soggiorno" - di deliberare l'incremento, sempre nella misura massima di 2 euro per persona per notte. Stessa facoltà viene attribuita al comune di Venezia che, come stabilito all'articolo 1, comma 1129, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019), è autorizzato ad applicare il contributo – in alternativa all'imposta di soggiorno - per l'accesso, con o senza vettore, alla città antica e alle altre isole minori della laguna.

Con la disposizione del comma 493 vengono inoltre inseriti, tra gli interventi finanziabili con il gettito dell'imposta di soggiorno, quelli connessi ai costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che si vanno quindi ad aggiungere a quelli, già in precedenza previsti, in materia di turismo, anche a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali relativi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Tax credit cinema (art.1, comma 54)

La disposizione modifica in diversi punti la disciplina del Tax credit per il cinema inserita nella Legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare, vengono modificati gli articoli 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26 e 27.

Nel dettaglio, viene modificato il riparto del Fondo istituito per il cinema e l'audiovisivo, che non dovrà necessariamente riguardare tutte le tipologie di contributi previsti, a differenza della norma vigente, ma potrà considerarne solo alcuni (lett. a)).

La percentuale di spesa su cui applicare l'agevolazione di credito d'imposta per le opere cinematografiche passa dal 40% fisso ad un valore variabile, che ne rende possibile il decremento. La nuova disposizione prevede, infatti, che l'aliquota possa essere rimodulata per esigenze di bilancio o in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi o soglie di costo eleggibili. Viene inoltre prevista l'eventualità di escludere l'accesso ai crediti di imposta nei confronti delle imprese non indipendenti o non europee (lett. b)).

Viene data la possibilità, in caso di piccole e medie imprese, di innalzare dal 40% al 60% l'aliquota massima di tax credit riconosciuta alle imprese di esercizio cinematografico per le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale, o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale (lett. c).

Al fine di potenziare l'offerta cinematografica, e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale, viene resa strutturale la modifica, introdotta in fase pandemica, del passaggio da un credito d'imposta calcolato sugli introiti derivanti dalla programmazione italiana ed europea ad uno, nella misura massima del 40%, parametrato sui costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60% dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese (lett. d)).

Con la nuova disposizione si prevede inoltre che i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche vengano esclusi dal credito d'imposta, previsto nella misura massima del 30%, per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Il beneficio può essere riconosciuto in particolare per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale (lett. e)).

Viene previsto che, con uno o più decreti del Ministro della cultura da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione incentivi fiscali della Legge Cinema, e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite:

- eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese;
- le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali

differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b) della legge 14 novembre 2016, n. 220, e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;

- la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.

Con i medesimi decreti verranno altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative fra cui:

- i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, che tengano conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite;
- le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito;
- le modalità di certificazione dei costi;
- il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi;
- le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare;
- le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

È previsto altresì che il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale non possa eccedere l'importo massimo individuato dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero "il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione (lett. f)).

Si prevede inoltre che le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare, devono essere adottati con decreto del Ministro della cultura, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore (lett. g)).

Viene stabilito che, ai fini dell'attribuzione dei contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, la valutazione della qualità artistica o il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare sia affidata ad una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con un decreto del Ministro della cultura verranno disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 (lett. h)).

Stesso principio viene previsto per l'erogazione di fondi, con un limite di spesa pari a 200.000 euro annui, per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva (lett. i)).

Per le misure di cui agli artt. 21, 25, 26 e 27, sempre della legge 14 novembre 2016, n. 220, viene inoltre disposto che i decreti ivi previsti possano altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Tali somme sono riassegnate ad apposito capitolo

della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Viene introdotta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa dai soggetti incaricati della certificazione dei costi che le rilasciano.

2. Trasferimento risorse in favore dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (art. 1, comma 335)

La disposizione introduce alcune modifiche all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, con cui viene reso possibile il trasferimento di risorse disponibili dal comparto dei beni culturali al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali.

3. Potenziamento sale cinematografiche e incremento Fondo per il cinema e l'audiovisivo (art.1, comma 337)

La disposizione apporta alcune modifiche all'articolo 28, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. Legge Cinema). In particolare, con l'eliminazione dalla rubrica della parola "straordinario" si rende ordinario il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, stimolando altresì gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale attive, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Infine, per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, si prevede, a decorrere dal 2024, di incrementare, per un importo fino a 20 milioni di euro annui, l'apposita sezione inserita nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

4. Destinazione di una quota dei proventi conseguiti in occasioni di eventi di spettacolo per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali (art.1, comma 338)

Si prevede la possibilità per il Ministro della cultura di disporre, con propri decreti, che una quota dei proventi conseguiti in occasione di concerti, mostre, manifestazioni culturali e altri eventi, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata nel corrispondente esercizio finanziario con decreti del Ragioniere Generale dello Stato allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le Fondazioni lirico sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico - orchestrali e dai musei accreditati al sistema museale al netto dei relativi oneri, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

5. Capitale italiana dell'Arte contemporanea (art.1, comma 339)

Si prevede annualmente il conferimento, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di "Capitale italiana dell'arte contemporanea" a seguito della conclusione di una procedura di selezione. Altresì è prevista, a decorrere dall'anno 2024, l'attribuzione della somma di 1 milione di euro alla città assegnataria al fine di realizzare interventi di riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea. Viene conseguentemente autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024.

6. Tutela del patrimonio culturale (art. 1, comma 340 e 341)

Si prevede l'incremento dell'autorizzazione della spesa, per il Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'art.1, comma 9 della legge, di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, viene rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con un importo di 6,794 milioni di euro.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art.1, commi da 2 a 6)

Viene incrementata di 600 milioni di euro, per l'anno 2024, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti a servizi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro².

Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il comma 6, inoltre, in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

² Si ricorda che l'articolo 2, commi 1-3 del decreto legge 29 settembre 2023, n.131 (cd Energia) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.169 ha disposto il riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della Social card di cui all'articolo 1, comma 450-450-bis della legge 29 dicembre 2022, n.197, da destinare all'acquisto di carburanti o, in alternativa, di abbonamenti di servizi di trasporto pubblico locale, portando la dotazione iniziale del fondo (inizialmente previsto per i soli beni alimentari di prima necessità) da 500 a 600 milioni di euro per l'anno 2023

2. Disposizioni in materia di locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 1, comma 68)

Al comma 68 è stata previsto l'ampliamento della platea degli enti per i quali la durata di concessione o locazione di beni immobili appartenenti allo Stato può avere una durata di 50 anni, in considerazione delle particolari finalità perseguite dal richiedente e nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione dell'immobile stesso. Tale platea allargata include ora: le università statali, per scopi didattici e di ricerca; le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari; gli enti pubblici di ricerca; le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro che perseguono in ambito nazionale obiettivi di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, svolgendo la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale e perseguendo la valorizzazione e la fruibilità dei beni statali in uso.

3. Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati (art. 1, comma 233)

La disposizione in esame, con l'obiettivo di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), interviene sul limite di spesa previsto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (di cui all'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), rideterminandolo nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale.

4. Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica (art. 1, commi da 282 a 284)

Il comma 282 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano definite Linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica per il contrasto al disagio abitativo attraverso: azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica; progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato; destinazione di unità immobiliari private rimaste invendute, in accordo con i proprietari, ad abitazioni di edilizia residenziale pubblica o sociale. Con il decreto di cui sopra, in base al comma 283, verranno individuate: le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti; le modalità di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei progetti; i criteri e le modalità di presentazione di progetti pilota da parte degli enti territoriali; i criteri per la selezione dei progetti, da realizzare prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, per destinare le unità immobiliari private rimaste invendute ad edilizia residenziale

pubblica o sociale. Per tali finalità, al comma 284, è istituito un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028.

5. Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche (art. 1, comma 302)

Con il comma 302, è stato istituito un fondo, con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche al fine di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio degli interventi.

6. Bando periferie 2015 (art. 1, comma 303)

Ai sensi del comma 303, sono state apportate delle modifiche all'articolo 1, commi 913 e 914 della Legge di Bilancio 2019 (legge n.145/2018), relativi alle risorse afferenti il Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (c.d. Bando Periferie 2015). In particolare si prevede che le risorse finanziarie derivanti da eventuali economie afferenti ai progetti inclusi nel c.d. Bando Periferie possano essere destinate a copertura dei possibili aumenti dei costi dei progetti ammessi a finanziamento - in relazione a lavori non ancora appaltati - oltretutto per nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027. Inoltre, viene fissato al 31 dicembre 2026 il termine di fine lavori per le opere che riguardano gli immobili di interesse storico o artistico. Infine, il termine per la stipulazione delle convenzioni previste nell'ambito del Bando Periferie è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Bando stesso e delle economie di progetto maturate.

7. Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (art. 1, commi 315-316, 322)

La disposizione, intervenendo sull'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, modifica la denominazione del "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" in "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria".

Dispone, inoltre, inserendo il comma 6-bis alla sopra menzionata legge che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di

risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dal comma 315 di cui sopra, anche in ragione della trasformazione tecnologica digitale e dei nuovi contenuti informativi, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede alla ridefinizione e alla integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto di previsioni generali regolatrici della materia tra cui:

- a) valorizzazione delle voci di costo legate a modelli imprenditoriali orientati a un'offerta editoriale innovativa;
- b) ammissione ai contributi a fronte della corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto giornalistico;
- c) previsione di criteri premianti per l'assunzione di giornalisti e di professionisti in possesso di qualifica professionale nel campo della digitalizzazione editoriale, comunicazione e sicurezza informatica finalizzata anche al contrasto del fenomeno delle *fake news*, con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;
- d) previsione di incentivi o criteri premiali a fronte della comprovata disponibilità delle imprese all'assunzione di giornalisti a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
- e) previsione, per le testate locali espressione delle realtà territoriali, di percentuali, limiti massimi al contributo erogabile e criteri premiali differenziati anche in proporzione ai giornalisti assunti a tempo indeterminato in misura superiore al numero minimo richiesto come requisito di accesso;
- f) revisione e razionalizzazione di norme procedurali anche in un'ottica di semplificazione delle procedure.

La disposizione prevede restino fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

8. Contributo alla Fondazione Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile (art. 1, comma 325)

Al fine di assicurare l'operatività della Fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla stessa è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

9. Contributi alla progettazione degli enti locali (art. 1, comma 485)

Il comma 485 modifica la misura relativa ai contributi assegnati agli enti locali - introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1, co.51, L. n.160 del 2019) - per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché di messa in sicurezza delle strade. In particolare, è stato soppresso l'incremento di 100 milioni di euro annui per ciascuna annualità nel periodo 2024-2026, inizialmente previsto. Resta fermo, invece, che i contributi assegnati agli enti locali siano dedicati a spese di progettazione degli interventi, senza specificare il livello di progettazione tecnica se definitiva e/o esecutiva.

10. Riduzione dei fondi destinati agli investimenti dei piccoli comuni (art. 1, comma 510)

Ai sensi del comma 510, è intervenuta una riduzione delle risorse dedicate ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l'avvio del Programma pluriennale di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, introdotto dal comma 14-bis dell'articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. La riduzione è disposta in misura pari ad un totale di 84 milioni di euro nel quadriennio 2024-2027.

11. Abrogazione del Fondo per il commercio equo e solidale (art.1, comma 541)

La disposizione in esame abroga i commi 1089 e 1090 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), i quali disciplinano rispettivamente:

- l'istituzione di un Fondo di importo pari ad 1 milione di euro annui per il commercio equo e solidale;
- le finalità del Fondo rispetto alle quali si ricorda, in particolare, che alle imprese aggiudicatrici delle gare di appalto - indette dalle pubbliche amministrazioni per la fornitura di prodotti di consumo - è riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo, un rimborso fino al 15 per cento dei costi derivanti dall'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. Le modalità e i criteri per la definizione dei suddetti prodotti sono stati definiti, per la prima volta, nel decreto ministeriale del 23 agosto 2022 emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia infine che, nel corso dell'iter parlamentare, è stato specificato che la decorrenza della suddetta abrogazione avrà effetto dal 1° gennaio 2025.

12. Fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.1, commi 551-553)

Ai sensi dei commi 551 e 552, sono stati istituiti due fondi, ciascuno con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui nel periodo 2024-2026. Il primo è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura. Il secondo è dedicato a investimenti

in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il comma 553, si provvederà alla ripartizione delle risorse.

13. Continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (art. 1, commi 554 e 555)

Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'art.1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e finalizzato a garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, viene prorogato fino all'anno 2024. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari viene autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024.